

**SENTENZA**  
N. 1063/12  
R.G.L. 36/2012  
CRON. HH13/12



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE
Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI	CONSIGLIERE
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 36/2012 R.G.L.

promossa da:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello  
Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n. 45

**APPELLANTE e appellato in via incidentale**  
**CONTRO**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, ed elettivamente  
domiciliato in Torino, via \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv.  
\_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende per delega  
14/03/2011 a margine del ricorso introduttivo

## **APPELLATO e appellante in via incidentale**

**Oggetto: Retribuzione**

### **CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:**

Come da ricorso depositato il 14/01/2012

**Per l'appellato:**

Come da memoria depositata il 21/09/2012

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, avanti al Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice del lavoro, al fine di vedere accertato e dichiarato il suo diritto a percepire il trattamento economico di cui all'art 87 CCNL Scuola 2006-2009 per dodici mensilità unitamente al trattamento economico di euro 6.000,00 lordi stato annui stabilito dall'art 4 dell'accordo 18 novembre 2009 e dall'art 4 dell'Intesa 18 maggio 2010 con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al ripristino del trattamento economico di cui all'art 87, comma 3, CCNL Scuola 2006-2009, con decorrenza da settembre 2010, e al pagamento di tutti gli arretrati maturati fino al dì della sentenza.

Instava, inoltre, per condanna dell'Amministrazione al pagamento, sempre in suo favore, della somma di euro 6.000,00 lordi stato annui, corrispondenti al trattamento economico stabilito dall'art 4 dell'Accordo 18 novembre 2009 e dall'art 4 dell'Intesa 18 maggio 2010, con decorrenza da settembre 2009, o

altra diversa individuata dal Giudice, e con conseguente condanna al pagamento di eventuali arretrati maturati fino al dì della sentenza.

In subordine, nel merito, chiedeva di accertarsi e dichiararsi il suo diritto a percepire il trattamento economico previsto dall'art 87, comma 3, CCNL Scuola 2006-2009 per dodici mensilità in luogo di quello previsto dall'art 4 dell'Accordo Nazionale 18 novembre 2009 e dall'art 4 dell'Intesa 18 maggio 2010, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al ripristino del trattamento economico di cui all'art 87 CCNL scuola 2006-2009, con decorrenza da settembre 2010, e con conseguente condanna al pagamento di tutti gli arretrati maturati fino al dì della sentenza.

Resisteva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel costituirsi in giudizio, contestando gli assunti avversari e chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 30 novembre 2011, all'esito della discussione, il Tribunale decideva la causa, accogliendo la domanda avanzata in via subordinata dal ricorrente.

Impugna la sentenza di primo grado ( n.328/2011) il MIUR, chiedendone l'integrale riforma e la conseguente reiezione delle domande proposte dall'appellato con il ricorso introduttivo del giudizio.

In subordine chiede l'integrale compensazione delle spese di lite relativamente al primo grado del giudizio.

Vinte le spese del gravame.

Resiste l'appellato, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, in via principale chiede il rigetto delle domande di cui al ricorso in appello proposto dal MIUR.

In via di appello incidentale chiede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, l'accoglimento della domanda principale avanzata nel primo grado di giudizio.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

All'udienza del 4 ottobre 2012, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Al fine di inquadrare correttamente l'odierna vicenda processuale, bisogna rammentare che il ricorrente è docente di educazione fisica e, dall'anno scolastico 2007-2008, ricopre l'incarico a tempo indeterminato di Coordinatore provinciale per l'Educazione Fisica e Sportiva presso l'ufficio scolastico Ambito Territoriale di \_\_\_\_\_ ed è esonerato dall'insegnamento. Egli lamenta che, a decorrere dal settembre 2010, l'Amministrazione ha smesso di erogargli la quota relativa alle sei ore settimanali eccedenti, sino ad allora a lui riconosciuta ai sensi dell'art 87 CCNL comparto scuola 2006/2009.

Il lavoratore ( odierno appellato principale) sostiene che sarebbe errata la tesi del MIUR, secondo la quale l'art 87 CCNL sarebbe superato dall'art 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 18 novembre 2009 dal Ministero con le OO.SS, avente ad oggetto la "ripartizione delle risorse di cui all'art.33, 62 e 87 CCNL".

Evidenzia lo che per effetto dell'interpretazione dell'Amministrazione scolastica, sui rapporti tra il CCNL e l'Accordo Nazionale, la sua retribuzione mensile subisce una decurtazione pari a € 816,53.

L'appellato principale sostiene di avere diritto a ottenere gli emolumenti previsti dall'art 4 dell'Accordo Nazionale del 18 novembre 2009, in aggiunta all'emolumento previsto dall'art 87 CCNL o, in subordine, a ottenere quantomeno il ripristino del trattamento economico previsto dall'art 87 per 12 mensilità ( il compenso era stato corrisposto per 11 mensilità).

Il Primo Giudice ha ritenuto che dalla lettura degli accordi tra il MIUR e le OO.SS emerge che essi, dichiarando di intendere di dare attuazione ( per quanto qui interessa) all'art 87 CCNL, hanno in realtà disciplinato diversamente il compenso previsto da questa disposizione contrattuale, prevedendone l'erogazione a consuntivo ed introducendo un diverso criterio di determinazione.

Ha richiamato l'art 40 del d.lgs 165/2001, che disciplina i diversi livelli di contrattazione nazionale, prevedendo la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione collettiva integrativa.

Ha ritenuto che non sia stata provata l'esistenza di una delega da parte della contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa, di talché l'accordo nazionale 18 novembre 2009 e l'Intesa 18 maggio 2010 non potevano statuire in questa materia, tantomeno in modo difforme e peggiorativo

rispetto a quanto è previsto dal CCNL.

Alla luce dell'art 40 citato, ha ritenuto che il compenso ex art 87 CCNL deve considerarsi spettante al ricorrente e deve, pertanto, essere ripristinato dal momento in cui l'Amministrazione (evidentemente ritenendo che i citati accordi tra MIUR e OO.SS sostituissero quanto previsto dallo stesso) ne aveva cessato l'erogazione.

Ha, invece, ritenuto non spettanti entrambi i compensi ( quello ex art 87 CCNL e quello previsto dagli accordi tra MIUR e OO.SS), poiché le previsioni di detti accordi avevano natura attuativa e non aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'art 87 CCNL.

Ha, infine, ritenuto il diritto del lavoratore a percepire questo trattamento anche con riferimento alle ferie, rientrando tale compenso nel trattamento retributivo accessorio della retribuzione e pertanto nella retribuzione normale del personale docente sicché esso deve essere corrisposto anche nel periodo di ferie ( art 13 e 77 CCNL).

Fonda il suo appello il Miur sui seguenti motivi:

- 1) Erronea interpretazione dell'art 87 CCNL Scuola 2006/2009, poiché non corrisponde al vero (come affermato dal Giudice di prime cure) che gli accordi tra MIUR e OO.SS hanno in realtà disciplinato diversamente il compenso previsto da questa disposizione contrattuale, prevedendone l'erogazione a consuntivo ed introducendo

un diverso criterio di determinazione.

In realtà gli accordi in questione non hanno fatto altro che dare attuazione all'art 87 CCNL che prevede che il compenso in parola possa essere corrisposto nella misura maggiorata del 10%, prevista dall'art 70 del CCNL del 4 agosto 1995, ovvero in modo forfetario. Pertanto, con gli accordi integrativi di cui alle intese 18 novembre 2009 e 18 maggio 2010, l'Amministrazione (insieme alle OO.SS) non ha fatto altro che optare per il pagamento di "una tantum" in luogo della modalità di erogazione precedentemente adottata, senza peraltro che ciò potesse ritenersi lesivo dei diritti dei lavoratori.

- 2) Erronea interpretazione dell'art 40 D-Lgs n.165/2001 e dell'art 30 CCNL Scuola 2006-2009.

Poiché non è vero che la materia in oggetto sarebbe stata sottratta alla contrattazione integrativa.

Infatti, l'art 87 CCNL stabilisce che le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento della pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF.

L'art 33 CCNL stabilisce che le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla

base dell'applicazione dell'art 37 del CCNL del 31 agosto 1999 e sono annualmente assegnate dal MPI.

A sua volta, l'art.37 CCNI del 31 agosto 1999, richiamato dalla precedente norma pattizia, sancisce che: " *il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane all'estero, viene predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con le OO.SS firmatarie del presente contratto*".


Sulla base del predetto articolato sistema normativo, la ripartizione e l'erogazione delle somme destinate al finanziamento del c.d. Piano dell'Offerta Formativa ( tra cui rientrano per espressa previsione dell'art 87 CCNL, anche i compensi spettanti al coordinatore provinciale per l'educazione fisica) sono devolute ad apposite intese tra il MIUR e le OO.SS.

Da qui la piena legittimità delle intese in questione.

- 3) Ha errato il primo Giudice nel non disporre la compensazione delle spese, posto che ha accolto solo la domanda proposta in via gradata, respingendo in toto quella principale.

Inoltre si trattava non di una determinazione unilaterale del Ministero ma di un'intesa intercorsa con tutte le OO.SS.

Fonda, invece, il suo appello incidentale la Difesa dello  
sull'assunto che dalla lettura sistematica delle





norme contrattuali, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, sembra evincersi il diritto del lavoratore a percepire il compenso previsto dall'art 87, comma 3, CCNL Scuola unitamente al compenso stabilito dagli accordi del 18 novembre 2009 e del 18 maggio 2010: quanto al primo, infatti, esso risulta disciplinato da norma contrattuale vigente ed inderogabile, quanto al secondo risulta dovuto per effetto dei meccanismi di incentivazione contenuti nelle pattuizioni successivamente intervenute tra Amministrazione resistente ed OO.SS.

Ritiene il Collegio che l'appello principale sia infondato e debba essere respinto.

Con riferimento al primo motivo appare opportuno esaminare l'art 87 del CCNL.

La norma in questione stabilisce quanto segue:

*“1 Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.*

*2 Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorato del 10% prevista dall'art 70 del CCNL del 4 agosto 1995, ovvero*

*in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica.*

*3 Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista nel presente articolo.*

Il testo è molto chiaro e disattende il ragionamento dell'appellante che sostiene che il compenso previsto dalla contrattazione collettiva per i coordinatori provinciali di educazione fisica potrebbe essere corrisposto secondo due modalità tra di loro alternative ( misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art 70 del CCNL del 4 agosto 1995 o in modo forfetario).

Infatti, per i docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica ( quale è il Professor ) il comma 3 stabilisce, con una norma ad hoc, una sola modalità di compenso, ovvero l'erogazione del *“compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo”*.

Il comma 2 è chiaro nell'affermare che le modalità alternative previste per l'erogazione del compenso possono riguardare *“ solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica”*.

Laddove i coordinatori provinciali prestano la loro attività in altro ambito e non appartengono alla categoria dei “ docenti di




educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica" (si veda anche la sentenza del Tribunale di Bologna 10-26 \7\2012, pg 10 e ss allegata al fascicolo dell'appellato).

Riguardo il secondo motivo di appello (non è vero che la materia in oggetto sarebbe stata sottratta alla contrattazione integrativa), bisogna rammentare quanto stabilisce l'art 40 D.lgs 165/2001 al comma 3- quinquies ( introdotto dall'art 54 del D.lgs 27\10\2009 n.150):

**3-quinquies.** *"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità' e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo*

quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico



*e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni “.*

Ora, la ricostruzione della sequenza contrattuale effettuata dalla Difesa dell'appellante ( pgg 8 e 9 del ricorso in appello), per dimostrare l'esistenza di una presunta delega alla contrattazione integrativa anche con riferimento al compenso dovuto ai coordinatori provinciali, si basa sul presupposto di ritenere applicabile alla figura professionale del coordinatore provinciale di educazione fisica ( che non ha funzioni docenti) la normativa applicabile alla diversa figura professionale del personale insegnante “ nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF”( piano di offerta formativa),

Laddove le funzioni svolte dal coordinatore provinciale di educazione fisica non sono, né potrebbero essere, direttamente collegate a un POF specifico ( né conseguentemente all'art 37 CCNL).

Inoltre, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'art 30 del CCNL non prevede alcuna delega alla contrattazione integrativa, stabilendo esso testualmente:” *le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme nazionali e integrative attualmente vigenti all'atto della stipula del presente CCNL”.*

Ora, come giustamente evidenziato dal Tribunale, quest' articolo non prevede affatto una delega alla contrattazione integrativa, in particolare non rimette a questo livello di contrattazione la possibilità di determinate direttamente il compenso previsto

dall'art 87 CCNL, limitandosi a fare generico riferimento alla contrattazione integrativa e, peraltro, unicamente a quella vigente alla stipula del CCNL, mentre gli accordi invocati sono intervenuti successivamente..

L'appello principale deve pertanto essere disatteso e altrettanto l'appello incidentale, sia alla luce di quanto appena evidenziato e sia in considerazione che dalla lettura degli accordi ( vedasi documento 11 e 2 al fascicolo di parte ricorrente) risulta chiaramente che gli stessi sono attuativi ( e non aggiuntivi, con riferimento a quanto ivi previsto) rispetto a ciò che è disposto dall'art 87 CCNL.

Vedasi l'art 1 ( campo di applicazione-destinatari) dell'accordo nazionale tra il MIUR e le OO.SS del 18 novembre 2009 (concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art 33,62 e 87 del CCNL del comparto scuola) che testualmente recita:

*“ Con il presente accordo, in attuazione delle disposizioni contenute negli artt.33, 62 e 87 del CCNL del comparto scuola..”*

Identica dizione ha l'art 1 ( campo di destinazione-destinatari) dell'Intesa in data 18 maggio 2010.

L'appellante si duole della condanna alle spese, eccependo che sarebbero esistiti motivi per disporre la compensazione.

Non ritiene la Corte di condividere tale motivo, poiché la sentenza impugnata ha applicato correttamente il principio della soccombenza alla luce del disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Con riferimento al presente grado di giudizio, alla luce della reiezione dell'appello principale e di quello incidentale, appare equo condannare l'appellante principale a rimborsare a  
metà delle spese del presente grado, quantificate per l'intero in € 3.500,00, compensando l'altra metà.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 437 c.p.c. .

Respinge l'appello principale e l'appello incidentale;

Condanna l'appellante principale a rimborsare a metà delle spese del presente grado determinate per l'intero in € 3.500,00 compensata l'altra metà.

Così deciso all'udienza del 4 ottobre 2012

**IL CONSIGLIERE Est.**

Dott. Piero ROCCHETTI

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giancarlo GIROLAMI

Consegnata in cancelleria per la pubblicazione il 17 ottobre 2012

Direttore Amministrativo  
TROMPETTO dr.ssa Manuela

Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro  
della Corte di Appello di Torino

Il.....18 O.T.T. 2012.....

IL CANCELLIERE

Direttore Amministrativo  
TROMPETTO dr.ssa Manuela